



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Rapporto di coppia e soldi

Autore: Redazione | 15/03/2021



Come si dividono i soldi dello stipendio all'interno di una coppia sposata e di una di conviventi?

Rapporto di coppia e soldi non vanno quasi mai d'accordo. Il più delle volte, quando si inizia a parlare di denaro, si finisce per litigare. Peraltro, non sempre la legge interviene a regolare, in modo preciso, le modalità di contribuzione alla vita familiare: non lo fa tra le coppie di conviventi e lo fa solo in modo marginale per le coppie sposate. Di qui una serie di domande: chi deve badare ai bisogni della coppia? Come si dividono i soldi dello stipendio e quelli sul conto corrente

bancario? Che fare se il marito non dà i soldi alla moglie? E cosa succede ai risparmi accumulati durante il matrimonio se la coppia si separa?

Di tutti questi argomenti ci occuperemo qui di seguito. Dedicheremo appunto questa breve guida alle poche norme dedicate al **rapporto di coppia e soldi**. Ma procediamo con ordine.

Coppie di conviventi: come si dividono i soldi?

Sono poche le norme che regolano gli aspetti patrimoniali delle **coppie non sposate**. Fermo il generale dovere di **reciproca assistenza** che riguarda tutti i nuclei familiari, anche quelli non fondati sul matrimonio, la legge non dice in che misura l'uno debba prendersi cura dell'altro. Un principio tanto generico pertanto può difficilmente essere azionato in tribunale se non nei casi limite, quelli cioè ove uno dei due partner lascia l'altro in condizioni estremamente disagiate. Ma, il più delle volte, l'unione termina ben prima di giungere a una tale condizione.

Quanto alla **divisione dei soldi dello stipendio**, non vige alcuna regola: il denaro guadagnato dal lavoro resta di proprietà del relativo percettore, non avendo questi alcun obbligo di dividerlo col partner. Anche in caso di separazione, non esiste una norma che imponga la spartizione dei risparmi accumulati in precedenza.

Restano salve due eccezioni. La prima è quella dell'eventuale deposito del denaro in un **conto corrente cointestato**. In tal caso, ogni versamento determina una donazione, nei confronti del partner, del 50% del relativo importo. Ciascuno potrà quindi prelevare la sua parte finché esiste il conto cointestato (quindi anche dopo l'eventuale separazione). Si può tuttavia sempre dimostrare che la cointestazione è fittizia ed effettuata solo per pura praticità, ad esempio al fine di consentire al coniuge non titolare del denaro di eseguire operazioni bancarie per il ménage domestico. La prova potrebbe essere fornita dimostrando la riconoscibilità del denaro al reddito di un solo partner (si pensi al conto ove viene accreditato lo stipendio di uno dei due conviventi). In questo caso, il conto corrente, benché cointestato, resta di proprietà di colui che lo ha alimentato.

La seconda eccezione è costituita dal cosiddetto **contratto di convivenza**. Il

[contratto di convivenza](#) è un patto che le coppie non sposate possono siglare volontariamente, con il quale regolare i propri rapporti patrimoniali. Con esso si può stabilire, ad esempio, l'entità dell'impegno economico che ciascuno deve destinare ai bisogni della famiglia, la proprietà dei depositi bancari, il regime di comunione dei beni, l'eventuale assegno di mantenimento da destinare all'ex in caso di separazione, la correlativa divisione del denaro nel frattempo accumulato e così via.

Coppie sposate: come si dividono i soldi?

Nelle coppie sposate, esistono tre norme che regolano il **rapporto di coppia e soldi**. La prima di queste impone, come vero e proprio dovere discendente dal matrimonio, **la reciproca assistenza materiale**. In questo concetto, si intende l'obbligo di prendersi cura del coniuge, specie se questi non percepisce un reddito sufficiente a mantenersi. Quindi, finché la coppia è unita, in presenza di un netto divario economico, sarà necessario colmare ogni differenza reddituale in modo che il tenore di vita di ciascun coniuge sia simile a quello dell'altro.

In secondo luogo, esiste l'obbligo di **contribuire ai bisogni della famiglia** in proporzione alle proprie capacità economiche. Questo significa che tanto il marito quanto la moglie devono partecipare alle spese necessarie a mandare avanti il ménage domestico, la casa e i figli. Anche in questo caso, la legge non fissa misure o percentuali, lasciando alla ragionevolezza delle parti e al caso concreto l'entità di tale impegno.

L'ultima norma riguarda solo le **coppie sposate in comunione dei beni**. In particolare, si stabilisce che, finché la coppia è unita, tutti i soldi derivanti dal reddito dell'attività lavorativa di ciascuno dei due restano di proprietà del relativo titolare che può decidere liberamente se e come spenderli; tuttavia, nel momento in cui la coppia si separa, i soldi nel frattempo accumulati in banca e, quindi, costituenti risparmi personali vanno divisi equamente.

Chi deve badare ai bisogni della coppia?

Come anticipato, entrambi i coniugi devono partecipare ai **bisogni della famiglia**, in proporzione alle rispettive capacità economiche. La stessa norma non è posta invece per i conviventi sebbene la giurisprudenza ritiene che la stessa previsione

possa ricavarsi dai principi dell'ordinamento che equiparano la famiglia sposata a quella di fatto, ponendo in capo ai relativi membri un obbligo di reciproca assistenza.

Come si dividono i soldi dello stipendio e quelli sul conto corrente bancario?

I soldi dello stipendio sono di proprietà del relativo percettore a meno che non confluiscono in un conto corrente cointestato. In questo secondo caso, se il conto è alimentato dai redditi di uno solo dei due cointestatari, questi può sempre rivendicarne l'esclusiva proprietà.

Nel solo caso della **coppia sposata in comunione dei beni**, i proventi dell'attività individuale del coniuge che residuano nel momento della separazione diventano patrimonio comune di entrambi i coniugi e il coniuge non percettore può, pertanto, pretendere di averne la metà.

Dunque, come argomentato di recente dalla Cassazione **[1]**, i **proventi dell'attività** svolta da ciascuno dei coniugi durante la vigenza del regime di comunione legale (ad esempio, i redditi derivanti dall'esercizio della professione di ognuno di essi) non confluiscono immediatamente nella comunione coniugale e il coniuge percettore di detti proventi è libero di disporne come crede e anche di consumarli. La spartizione però avviene nel caso in cui la coppia si separi e, quindi, si proceda alla **divisione della comunione**.

La norma ([articolo 177 del Codice civile](#)) secondo cui i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi entrano in comunione solo se, allo scioglimento della comunione stessa, non siano stati consumati, è il frutto dell'idea che il coniuge percettore di un reddito possa deciderne dell'utilizzo per come meglio crede, senza dover motivare le proprie scelte all'altro coniuge.

L'unico limite che incontra l'autonomia del coniuge percettore del reddito è che ciascuno dei coniugi è tenuto «**a contribuire ai bisogni della famiglia**» «in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo».

Assolto tale obbligo, il coniuge percettore del reddito può fare quel che vuole dei suoi individuali proventi (ad esempio, può spenderli nella propria formazione

culturale o professionale, in intrattenimenti, svaghi, viaggi e vacanze, in iniziative imprenditoriali, in beneficenza, eccetera). Ma con due principali limiti:

1. se la spesa che il coniuge compie si traduce in un “**acquisto**” (ad esempio: un televisore, un cane, una abitazione, un pacchetto azionario, un’opera d’arte), il bene che ne è oggetto rientra nella comunione;
2. i proventi del coniuge percettore che residuano nel momento in cui cessa il regime di comunione legale (ad esempio, in conseguenza della separazione coniugale) e che fino a quel momento erano di sua esclusiva titolarità, divengono comuni all’altro coniuge e, quindi, quest’ultimo può reclamarne la metà.

Note

[1] Cass. sent. n. 3767 del 12.02.2021.